

PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO (C.D. TASSI BENCHMARK)

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

Factorit S.p.A.

Gruppo di appartenenza: Gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0

Sede legale e sede amministrativa: Via Cino del Duca, 12 – 20122 Milano

Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 58150.1

Numero di fax: (02) 58150.205 – **E-mail:** info@factorit.it – **Sito internet:** www.factorit.it **Pec:** segreteria@pec.factorit.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale n. 04797080969

Società appartenente al Gruppo IVA Banca Popolare di Sondrio, Partita IVA 01086930144

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Sondrio S.p.A., unico socio

Iscritta all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 52

Capitale Sociale € 85.000.002,00 i.v.

Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana al n. 33042

Member of FCI – Facilitating Open Account – Receivables Finance

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE	2
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
4. GLOSSARIO	3
5. ITER OPERATIVO INTERNO	4
6. SCELTA DELL'INDICE ALTERNATIVO	4
7. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA	5
8. AGGIORNAMENTO DEL PIANO	5
9. TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO E INDICI SOSTITUTIVI	5

1. INTRODUZIONE

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/1011 (“**Regolamento Benchmark**” o “**Regolamento BMR**”) in materia di indici usati come riferimento nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare le performance dei fondi di investimento (“**Indici di riferimento**” o “**Tassi benchmark**” o anche solo “**Benchmark**”). Il Regolamento BMR, nel disciplinare la rilevazione, la diffusione e l’utilizzo da parte degli enti vigilati (tra cui anche gli intermediari finanziari) degli Indici di riferimento si pone l’obiettivo di garantire e assicurare a livello europeo l’accuratezza e l’integrità dei detti indici.

In particolare, per quanto qui di interesse, l’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento Benchmark, così come successivamente modificato dal Regolamento UE n. 2021/168 del 10 febbraio 2021, stabilisce che gli enti vigilati che utilizzano un Indice di riferimento debbano:

- redigere e mantenere solidi piani scritti (“**Piani di Sostituzione**”) che specifichino le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un Indice di riferimento;
- ove possibile e opportuno, individuare nei Piani di Sostituzione uno o più indici di riferimento alternativi a cui si possa far riferimento per la sostituzione di quelli cessati o variati, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide;
- in caso di richiesta, fornire senza indebito ritardo i Piani di Sostituzione ed eventuali aggiornamenti all’autorità competente e riflettere detti Piani nella relazione contrattuale con i clienti.

In conformità al sopraindicato art. 28, paragrafo 2, del Regolamento Benchmark, in data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore in nuovo articolo 118-bis del Testo Unico Bancario che disciplina, a livello nazionale:

- (i) le modalità mediante le quali le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i Piani di Sostituzione e, in particolare, le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela di tali Piani, nonché il loro aggiornamento;
- (ii) l’obbligo di inserimento nei contratti aventi ad oggetto i servizi finanziari di cui al Titolo VI del TUB di clausole contrattuali che consentano di individuare - anche per rinvio al Piano di Sostituzione - le modifiche all’Indice di riferimento o l’Indice sostitutivo in caso di variazione o cessazione dell’Indice di riferimento applicato al contratto (“**Clausole di fallback**”).

Factorit S.p.A. (anche solo “**Factorit**” o la “**Società**”) - quale soggetto sottoposto a vigilanza che utilizza Indici di riferimento all’interno dell’Area Economica Europea (EEA) e in conformità all’articolo 28, paragrafo 2, Regolamento Benchmark, nonché all’articolo 118-bis, comma 1, TUB - ha redatto e manterrà aggiornato il presente Piano di Sostituzione che definisce le azioni da intraprendere nel caso di variazione sostanziale o cessazione di uno degli Indici di riferimento che Factorit S.p.A. stessa utilizza per la parametrizzazione dei tassi di interesse applicati ai contratti.

2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano di Sostituzione si applica a tutti i servizi prestati dalla Società, disciplinati dal Titolo VI del TUB, che incorporano un Indice di riferimento.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2016/1011 dell’8 giugno 2016 così come modificato dal Regolamento UE n. 2021/168 del 10 febbraio 2021;
- Decreto Legislativo del 7 dicembre 2023, n. 207;
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”);
- Disposizioni di Banca d’Italia in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” emanate in data 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni (“Disposizioni di trasparenza”).

4. GLOSSARIO

Amministratore/i di Indice/i di riferimento o Amministratore/i di Tasso/i benchmark: come definito dall'art. 3, comma 1, punto 6) del Regolamento BMR: *“una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento”*. Gli Amministratori controllano la fornitura di un Indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'Indice (ad es. lo European Money Markets Institute per l'Euribor).

Cessazione di un Indice di riferimento: si intende il venir meno della rilevazione o determinazione dell'Indice di riferimento a seguito di una dichiarazione pubblica ufficiale o una pubblicazione da parte o per conto dell'Autorità di vigilanza dell'Amministratore dell'Indice o dell'Amministratore dell'Indice stesso, in cui si dichiara che:

1. tale amministratore ha cessato o cesserà di pubblicare l'Indice in via permanente o indefinita e che,
2. al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non esista un altro Amministratore che continuerà a pubblicare l'Indice di riferimento.

Cliente/i o Controparte/i: (i) cedente per operazioni di factoring pro soluto o pro solvendo, (ii) debitore ceduto con contratto di dilazione o altra facilitazione, (iii) cliente in relazione ad altre forme di finanziamento, a titolo esemplificativo il Confirming, oppure, più in generale, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario.

Indice/i di riferimento o Tasso/i benchmark: come definito dall'art. 3, comma 1, punto 3) del Regolamento BMR: *“un indice o un tasso in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance”*.

Indice Sostitutivo: Indice di riferimento alternativo da applicare nel caso in caso di variazione sostanziale o di cessazione di un Indice di riferimento.

Indisponibilità temporanea: il venir meno per un periodo di tempo finito della rilevazione o determinazione dell'Indice di riferimento da parte dell'ente preposto a tale scopo.

Interbank Offered Rates o IBOR: serie di indici di riferimento calcolati giornalmente in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario.

Pre-cessazione dell'Indice di riferimento: consiste nella dichiarazione pubblica ufficiale dell'Autorità di vigilanza dell'Amministratore dell'Indice, o effettuata per conto di tale autorità, in cui si dichiara che:

1. l'Indice non è più rappresentativo o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante che intende misurare a partire da una certa data, e che
2. tale rappresentatività non sarà ripristinata.

Registro ESMA: registro di Indici di riferimento amministrati da enti terzi che sono utilizzabili da parte di enti supervisionati all'interno dell'Unione Europea.

Risk Free Rates o RFRs: tassi privi di rischio definiti come sostituti dei tassi IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (ad es. Bank of England per SONIA o Federal Reserve Bank di New York per SOFR).

Variazione sostanziale di un Indice di riferimento: si intende la c.d. “material change”, cioè la modifica rilevante della metodologia per la determinazione dell’Indice di riferimento. La variazione quantitativa dell’Indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro non costituisce una variazione sostanziale dell’Indice di riferimento.

5. ITER OPERATIVO INTERNO

Si riporta di seguito l’iter operativo interno previsto dalla Società in caso di variazione sostanziale o di cessazione di un Indice di riferimento utilizzato nei contratti con la clientela:

1. Rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale dell’Indice di riferimento: Factorit rileva l’evento di variazione sostanziale o cessazione dell’Indice di riferimento e provvede, senza soluzione di continuità, a dar corso alle attività indicate al punto successivo.
2. Individuazione dell’Indice di riferimento alternativo: le competenti funzioni individuano l’Indice di riferimento alternativo. La scelta dell’indice alternativo, effettuata sulla base dei criteri descritti al paragrafo 6 del presente Piano, viene sottoposta alla Direzione Generale indicando le motivazioni della scelta.
3. Approvazione dell’Indice di riferimento alternativo: è di competenza del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.

6. SCELTA DELL’INDICE ALTERNATIVO

Factorit individua un Indice di riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun indice utilizzato nel caso in cui tale indice cessi permanentemente di essere fornito dal proprio Amministratore o subisca variazioni sostanziali.

Inoltre, il presente Piano di Sostituzione si applica:

- (i) nel caso in cui il contratto con la clientela non preveda già, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo;
- (ii) nell’eventualità in cui anche l’indice di riferimento alternativo cessi permanentemente di essere fornito o subisca variazioni sostanziali.

La scelta dell’indice alternativo è effettuata dalla Società in conformità agli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater del Regolamento UE 2021/168 del 10/02/2021 che ha modificato il Regolamento UE 2016/1011, e pure tenendo conto delle indicazioni fornite dai Working Group nazionali e internazionali predisposti per l’individuazione dei tassi sostitutivi, oltre che delle indicazioni/raccomandazioni fornite dal mercato, dagli Amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle Autorità di vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo emanati.

La data in cui avverrà la sostituzione dell’Indice di riferimento con l’indice alternativo individuato sarà la data, indicata nell’annuncio dell’Amministratore dell’indice o dell’Autorità di vigilanza, in cui l’Indice di riferimento cesserà di essere effettivamente e definitivamente fornito o di essere rappresentativo.

Non costituisce causa di attivazione del presente Piano l’indisponibilità temporanea dell’Indice di riferimento. In tal caso, verrà utilizzato l’ultimo valore conosciuto dell’Indice di Riferimento.

Factorit si riserva il diritto, nel rispetto delle leggi vigenti e delle modalità stabilite, di modificare l’indice alternativo indicato.

Gli indici alternativi individuati dalla Società sono riportati al paragrafo 9 - Tabella Indici di Riferimento e Indici Sostitutivi.

7. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

Come richiesto dall'articolo 118-bis, comma 3, del TUB, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'Indice di riferimento, Factorit invia una comunicazione al Cliente, entro trenta giorni, con le modalità concordate con il Cliente stesso per l'invio delle comunicazioni relative ai rapporti contrattuali interessati, indicando:

- l'Indice soggetto a cessazione o variazione;
- l'Indice di riferimento sostitutivo o le modifiche all'Indice soggetto a variazione;
- le modalità di sostituzione o variazione dell'Indice.

La modifica sarà considerata approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In linea con la norma, in caso di recesso Factorit riconosce al Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di riferimento.

Factorit pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione degli Indici che verranno dismessi o che hanno subito una variazione sostanziale.

8. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il presente Piano è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Società ed è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di conformità con la normativa vigente.

Gli eventuali aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza dei Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione del presente Piano almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile nell'ambito e con le medesime modalità delle comunicazioni periodiche di trasparenza a norma del capitolo 3, sezione IV delle Disposizioni di trasparenza.

Factorit pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o che hanno subito una variazione sostanziale.

9. TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO E INDICI SOSTITUTIVI

In caso di cessazione o di variazione sostanziale di un Indice di riferimento, Factorit utilizzerà gli Indici Sostitutivi rappresentati nella tabella che segue:

INDICE DI RIFERIMENTO ATTUALE	INDICE SOSTITUTIVO O MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO	MOTIVO PER CUI L'INDICE SOSTITUTIVO È VALIDO
EURIBOR	Euro Short-TermRate (€STR)	Indice Risk Free con durata a un giorno raccomandato dal Working Group on Euro Risk-Free Rates
SOFR	Qualora l'Indice di riferimento, convenuto all'atto della sottoscrizione del contratto oppure successivamente nel corso del rapporto e finalizzato al calcolo degli interessi, dovesse subire una variazione sostanziale oppure non fosse più disponibile, o comunque cessasse definitivamente di essere pubblicato, Factorit individuerà un Indice sostitutivo seguendo le indicazioni che saranno tempo per tempo fornite dal mercato,	

INDICE DI RIFERIMENTO ATTUALE	INDICE SOSTITUTIVO O MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO	MOTIVO PER CUI L'INDICE SOSTITUTIVO È VALIDO
	<p>dalle competenti Autorità e/o da Federal Reserve Bank of New York.</p> <p>A tal fine, Factorit redige e mantiene costantemente aggiornato il presente Piano di Sostituzione che specifica le azioni che verranno intraprese in tali circostanze.</p> <p>Il Piano è reperibile sul sito di Factorit nella sezione "Trasparenza" (www.factorit.it > Trasparenza) e i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile.</p>	
SONIA	<p>Qualora l'Indice di riferimento, convenuto all'atto della sottoscrizione del contratto oppure successivamente nel corso del rapporto e finalizzato al calcolo degli interessi, dovesse subire una variazione sostanziale oppure non fosse più disponibile, o comunque cessasse definitivamente di essere pubblicato, Factorit individuerà un Indice sostitutivo seguendo le indicazioni che saranno tempo per tempo fornite dal mercato, dalle competenti Autorità e/o da Bank of England.</p> <p>A tal fine, Factorit redige e mantiene costantemente aggiornato il presente Piano di Sostituzione che specifica le azioni che verranno intraprese in tali circostanze.</p> <p>Il Piano è reperibile sul sito di Factorit nella sezione "Trasparenza" (www.factorit.it > Trasparenza) e i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile.</p>	
SARON	<p>Qualora l'Indice di riferimento, convenuto all'atto della sottoscrizione del contratto oppure successivamente nel corso del rapporto e finalizzato al calcolo degli interessi, dovesse subire una variazione sostanziale oppure non fosse più disponibile, o comunque cessasse definitivamente di essere pubblicato, Factorit individuerà un Indice sostitutivo seguendo le indicazioni che saranno tempo per tempo fornite dal mercato, dalle competenti Autorità e/o da SIX Swiss Exchange.</p>	

INDICE DI RIFERIMENTO ATTUALE	INDICE SOSTITUTIVO O MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO	MOTIVO PER CUI L'INDICE SOSTITUTIVO È VALIDO
	<p>A tal fine, Factorit redige e mantiene costantemente aggiornato il presente Piano di Sostituzione che specifica le azioni che verranno intraprese in tali circostanze.</p> <p>Il Piano è reperibile sul sito di Factorit nella sezione "Trasparenza" (www.factorit.it > Trasparenza) e i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile.</p>	
<p>HONIA</p>	<p>Qualora l'Indice di riferimento, convenuto all'atto della sottoscrizione del contratto oppure successivamente nel corso del rapporto e finalizzato al calcolo degli interessi, dovesse subire una variazione sostanziale oppure non fosse più disponibile, o comunque cessasse definitivamente di essere pubblicato, Factorit individuerà un Indice sostitutivo seguendo le indicazioni che saranno tempo per tempo fornite dal mercato, dalle competenti Autorità e/o da Hong Kong Monetary Authority.</p> <p>A tal fine, Factorit redige e mantiene costantemente aggiornato il presente Piano di Sostituzione che specifica le azioni che verranno intraprese in tali circostanze.</p> <p>Il Piano è reperibile sul sito di Factorit nella sezione "Trasparenza" (www.factorit.it > Trasparenza) e i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile.</p>	
<p>TONAR</p>	<p>Qualora l'Indice di riferimento, convenuto all'atto della sottoscrizione del contratto oppure successivamente nel corso del rapporto e finalizzato al calcolo degli interessi, dovesse subire una variazione sostanziale oppure non fosse più disponibile, o comunque cessasse definitivamente di essere pubblicato, Factorit individuerà un Indice sostitutivo seguendo le indicazioni che saranno tempo per tempo fornite dal mercato, dalle competenti Autorità e/o da Bank of Japan.</p> <p>A tal fine, Factorit redige e mantiene costantemente aggiornato il presente Piano di Sostituzione che specifica le</p>	

INDICE DI RIFERIMENTO ATTUALE	INDICE SOSTITUTIVO O MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO	MOTIVO PER CUI L'INDICE SOSTITUTIVO È VALIDO
	<p>azioni che verranno intraprese in tali circostanze. Il Piano è reperibile sul sito di Factorit nella sezione "Trasparenza" (www.factorit.it > Trasparenza) e i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile.</p>	

Di seguito i link ai siti web di banche centrali e Working Group che hanno supervisionato la transizione dei tassi IBOR:

US	Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) - Alternative Reference Rate Committee (ARRC)
UK	Bank of England - Working Group on Sterling Risk Free Rates
EU	European Central Bank (ECB) - Working Group on Euro Risk Free Rates
SVIZZERA	Swiss National Bank - National Working Group on Swiss Franc Reference Rates
GIAPPONE	Bank of Japan (BOJ) - Cross-Industry Committee on Japanese Yen Interest Rate Benchmarks